

(N. 911)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare mutui ad Istituti di previdenza ed assistenza sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, sancisce che i capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2° in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle;

3° in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e di irrigazione;

4° in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

5° in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, e iniziative di colonizzazione demografica, alle condizioni stabilite nell'articolo 84;

6° in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, ed altri Istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;

7° in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle Province e dei Comuni;

8° in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare, ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura e di assistenza;

9° in beni immobili urbani e rustici;

10° in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi o ai regi decreti che specificatamente le autorizzano;

11° in tutti gli altri modi che saranno stabiliti con leggi e con regi decreti emessi su proposta del Ministro delle corporazioni (ora del lavoro e della previdenza sociale) di concerto con quello delle Finanze (ora del Tesoro).

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha avanzato all'Istituto nazionale della previdenza sociale richiesta di un mutuo di lire un miliardo e 500 milioni per far fronte alla grave situazione debitoria specie per quanto si attiene al settore ospedaliero. È sembrato opportuno che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie non si rivolgesse a Banche, ma ad Istituti previdenziali. Tra questi l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha già disposto un finanziamento di lire tre miliardi, ma l'Istituto nazionale della previdenza sociale non può fare altrettanto per effetto dell'articolo 35, n. 11, sopra citato, se

a ciò non sia autorizzato con apposito provvedimento legislativo.

In relazione a tale esigenza, con l'unito disegno di legge, mentre si dispone una autorizzazione permanente all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare, previa autorizzazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, operazioni di mutui ad istituzioni previdenziali ed assistenziali al tasso medio di capitalizzazione, si precisa che, nella prima attuazione, l'Istituto stesso dovrà mutuare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie la somma di lire un miliardo e 500 milioni, estinguibile in 20 annualità con prelievo della corrispondente somma dall'ammontare dei versamenti per contributi agricoli unificati di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in mutui ad Istituti di previdenza e di assistenza sociale, al tasso medio di capitalizzazione.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad effettuare, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, un mutuo di lire 1.500.000.000 estinguibile in 20 annualità con prelievo delle corrispondenti somme dall'ammontare dei versamenti per contributi agricoli unificati di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.